



Prot. n.10027/p/cv

15 gennaio 2021

A tutte le Casse  
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n.4-2021

**Oggetto: Ritenuta acconto 4% ex art. 28, co, 2 DPR 600/1973\_Prestazioni Fondo Incentivo Occupazione**

Facendo seguito alla comunicazione CNCE n. 757 del 5 gennaio scorso, contenente l'aggiornamento delle FAQ (III) – Fondo Incentivo Occupazione (FIO) e, in particolare, con riferimento alla Faq n. 6 in tema di regime fiscale dell'incentivo riconosciuto alle imprese, previsto dal Regolamento siglato dalle parti sociali il 10 settembre 2020, si precisa quanto segue.

A seguito dell'acquisizione, da parte della CNCE, di pareri e contributi in merito, è emerso che *gli incentivi riconosciuti nonché il relativo voucher assumano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell'erogazione, alla ritenuta del 4% a titolo d'acconto dell'imposta ex art. 28, 2° comma del DPR 600/1973. Ed invero la ritenuta prevista dal suddetto articolo deve ritenersi applicabile anche alla presente fattispecie, atteso che, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta.*

Peraltro, la citata disposizione sulla ritenuta d'acconto al 4% si applica per tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province, comuni, dagli enti pubblici e privati,

con la sola esclusione dei contributi per l'acquisto dei beni strumentali (*“Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”*).

Tale ritenuta effettuata all'impresa andrà versata all'erario attraverso il modello F24 da presentarsi il 16 del mese successivo a quello dell'avvenuta trattenuta, con l'inserimento del *codice tributo 1045*.

Per le compensazioni (e conseguente trattenuta) avvenute nel mese di dicembre 2020, pertanto, il pagamento del tributo dovrà avvenire il prossimo 18 gennaio 2021.

Nel caso di ritardi nei suddetti pagamenti, le Casse potranno operare un ravvedimento operoso.

Si precisa, inoltre, che sussiste l'obbligo da parte delle Casse Edili/Edilcasse, per gli importi relativi al codice tributo 1045 *“Contributi degli enti pubblici e privati”*, di rilasciare una Certificazione su carta semplice all'azienda dei contributi e delle ritenute operate. Tali importi saranno poi dichiarati nel quadro SF del modello 770.

Di seguito si fornisce una scheda tecnica esemplificativa.

Nel rimanere a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore

Giovanni Carapella



**Esempio versamento F24 nei termini**

Imposta relativa al contributo di una azienda € 24,00 (4% dell'importo di € 600,00)

**F24**

Sezione Erario

Codice tributo	Rateazione/...	Anno Rif.	Importi a Debito
1045	12	2020	24,00

**Esempio ravvedimento operoso**

Per un importo riconosciuto nel mese di dicembre 2020, la scadenza di pagamento della ritenuta è il *18 Gennaio 2021*, ma per ipotesi il pagamento viene effettuato con ravvedimento in data *20 Febbraio 2021*.

Imposta relativa al contributo di una azienda € 24,00 (4% dell'importo di € 600,00)

Calcolo della sanzione: € 24,00 x 1,67% = € 0,40 (sanzione applicata entro 90gg)

Calcolo degli interessi per giorni totale ritardo (ad es. 33gg) al tasso 0,01% =  
= 0,08 € (24 \* 33 \* 0,01%)

**F24**

Sezione Erario

Codice tributo	Rateazione/...	Anno Rif.	Importi a Debito
1045	12	2020	24,08
8906	12	2020	0,40

Nel caso in cui il ravvedimento venga effettuato dopo 90 gg. l'aliquota della sanzione passa dall' 1,67% al 3,75% (entro un anno).